

Al Presidente del Consiglio dei ministri

Premesso che:

il 4 dicembre 2015 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto la legge del 1° dicembre 2015, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"»;

la norma introduce due nuove tipologie di appostamenti da caccia denominati "appostamenti precari allestiti a terra" e "appostamenti precari per la caccia al colombaccio", non contemplati nella norma quadro nazionale di riferimento, legge 1° febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

la legge regionale dispone che per l'allestimento degli appostamenti precari a terra e degli appostamenti precari per la caccia al colombaccio non sia necessario ottenere il titolo abilitativo edilizio. Inoltre, al comma 3 si introduce l'esenzione anche dall'autorizzazione paesaggistica, modificando *in peius* la normativa di tutela ambientale statale;

sul tema dell'esenzione dalla richiesta del titolo abilitativo edilizio per gli appostamenti da caccia, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha già promosso, con ricorso notificato il 10 settembre 2012, un giudizio di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, di modifica della normativa nazionale in territorio regionale;

con sentenza 13 giugno 2013, n. 139, la Corte costituzionale ha censurato la disposizione impugnata, affermando molto chiaramente che «il carattere stagionale dell'attività venatoria e, conseguentemente, dell'impiego dell'appostamento non vale ad escludere, sulla base della legislazione vigente, il rilievo che quest'ultimo assume sul piano edilizio» pertanto disponendo che «l'appostamento fisso per la caccia è soggetto a permesso di costruire, in base agli artt. 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001»;

appare parimenti di dubbia legittimità quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale, che prevede l'abrogazione di norme dichiarate incostituzionali dalla Corte e che, dunque, hanno già cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda sollevare con urgenza la questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge regionale del Veneto 1° dicembre 2015, n. 20.

DE PETRIS

AMATI